



Regolamento Congressuale

Premessa

Il presente Regolamento viene stilato all'esito dei lavori dell'Esecutivo Nazionale del 14 gennaio 2025, che ha deliberato l'apertura della fase congressuale a far data dal 10/02/2025, per celebrare il Congresso Nazionale entro la prima decade di aprile. Il predetto viene elaborato nel rispetto del vigente Statuto UIL Polizia, approvato nell'ultimo Congresso Nazionale, celebrato in data 28/06/2017.

L'apertura della fase congressuale è motivata dalla necessità di determinare la stabilità dell'Organizzazione mediante la legittimazione politica del suo gruppo Dirigente sia a livello nazionale che territoriale (fin qui frutto di nomine dirette imposte dalla fase transitoria e costitutiva) alla luce della "fusione a freddo" fra U.I.L. Polizia ed USIP, realizzata il 28/06/2023. Il collocamento stabile della nuova organizzazione all'interno del Dipartimento Sicurezza della U.I.L. impone, peraltro, uno sforzo mirato all'applicazione concreta, nelle dinamiche regolamentari interne alla U.I.L. Polizia, dei valori fondanti della U.I.L. Confederale, essendo stati questi ultimi posti alla base della nascita del rinnovato soggetto sindacale.

Titolo I

Norme generali

Art. 1

Fasi congressuali

Il Congresso Nazionale U.I.L. Polizia, si articola nelle seguenti fasi:

- Assemblee Congressuali di base nei posti di lavoro;
- Congresso Provinciale;
- Congresso Regionale;
- Congresso Nazionale.

I Congressi Regionali saranno celebrati nelle strutture territoriali dove sono presenti almeno 500 iscritti, così come previsto dall'art. 14 dello Statuto UIL Polizia modificato e approvato in data 28/06/2017, con modalità analoghe a quelle previste per i congressi provinciali.

I tempi di svolgimento delle varie fasi congressuali e le relative scadenze vengono stabiliti dall'Esecutivo Nazionale. La Segreteria Nazionale si farà carico di dare attuazione alle suddette delibere.

Art. 2

Deleghe e delegati

I delegati ai Congressi sono eletti tassativamente fra:

- gli iscritti alla U.I.L. Polizia, risultanti dal tabulato fornito dall'Amministrazione e relativo al mese di gennaio 2025;
- gli iscritti a U.I.L. Polizia che abbiano sottoscritto la delega e non siano ancora inseriti nei tabulati forniti dall'Amministrazione, a condizione che le deleghe siano state trasmesse alla Segreteria Nazionale almeno quindici giorni prima della data del Congresso.

I componenti della Segreteria Nazionale ed i Segretari Generali Provinciali, eletti nelle strutture formalmente costituite con almeno dieci iscritti, partecipano di diritto al Congresso Nazionale.

I delegati impossibilitati a presenziare ai Congressi hanno la possibilità di cedere il proprio mandato ad altro delegato previa convalida della Commissione verifica poteri in sede congressuale. Ogni delegato non può cumulare più di due deleghe compresa la propria.

Art. 3

Modalità elettive

L'elezione avviene:

- su lista unica bloccata su un numero pari ai componenti da eleggere, a condizione che non venga presentata altra lista;
- su più liste con un numero massimo dei candidati per lista bloccata uguale ai posti da coprire; in questo caso il metodo di calcolo è il proporzionale fisso.

Qualora vengano presentate più liste, è obbligatoria la votazione a scrutinio segreto.

È ammessa la presentazione delle liste:

- per l'elezione del Segretario Generale Nazionale;
- per l'elezione del Consiglio Generale e dell'Esecutivo Nazionale;
- per l'elezione del Segretario Generale Regionale;
- per l'elezione dell'Esecutivo Regionale;
- per l'elezione del Segretario Generale Provinciale;
- per l'elezione dell'Esecutivo Provinciale;

- per l'elezione dei delegati alle Assemblee congressuali di base, al Congresso Provinciale, Regionale (ove presente) e Nazionale nonché per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e dei Proviviri.

Art. 4

Liste elettorali

Le liste dei candidati, per essere valide, devono essere sottoscritte da almeno il 30% degli aventi diritto al voto per i livelli Provinciale, Regionale e Nazionale.

Sarà necessario il 20% per le assemblee congressuali di base sui posti di lavoro.

Il singolo delegato può sottoscrivere solo una lista, in caso di sottoscrizione di più liste sono nulle tutte le sottoscrizioni.

Nel caso di presentazione di più liste, il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore al numero degli eleggibili.

La scheda è nulla se si indicano candidati di liste diverse.

A parità di preferenze è eletto il delegato più anziano d'età.

Titolo II

Dei congressi

Art. 5

Assemblee congressuali di base nei posti di lavoro

La fase congressuale provinciale si apre con l'organizzazione di riunioni sui posti di lavoro ove sono presenti iscritti U.I.L. Polizia, garantendone l'effettiva partecipazione. Al termine dei lavori, nel corso dei quali verranno discusse le tesi congressuali, sarà eletto ove possibile un segretario, un vice-segretario ed i delegati al congresso provinciale. Ai fini dell'elezione dei delegati di base, qualora ritenuto necessario, si potrà procedere ad accorpare vari posti di lavoro sulla base di criteri di affinità degli uffici ovvero in ragione della loro ubicazione territoriale, dandone atto nel verbale di assemblea. Il numero dei delegati al congresso provinciale sarà stabilito dall'Esecutivo Provinciale ovvero dalla Segreteria Provinciale. Le strutture provinciali dovranno trasmettere alla Segreteria Nazionale il Regolamento Congressuale Provinciale, contenente i criteri relativi agli eventuali accorpamenti degli uffici, prima dell'avvio della fase congressuale.

A conclusione dei lavori l'assemblea congressuale di base procede:

- alla votazione per approvare le tesi o mozioni congressuali ed eventuali documenti;

- all'elezione dei rappresentanti della sezione sindacale;
- all'elezione dei delegati al Congresso Provinciale.

Tutte le operazioni congressuali di base devono essere verbalizzate e trasmesse immediatamente alla Segreteria Provinciale.

Art. 6

Congresso Provinciale

Una volta terminate le assemblee sui posti di lavoro, si procede alla convocazione del Congresso Provinciale, composto da tutti i delegati eletti nelle assemblee congressuali di base. Il Congresso Provinciale verrà celebrato in base a modalità, tempi e criteri stabiliti dall'Esecutivo Provinciale ovvero dalla Segreteria Provinciale e comunque entro e non oltre il 25/03/2025, fermo restando che:

1. Le Segreterie Provinciali U.I.L. Polizia si potranno costituire formalmente nelle province con almeno dieci iscritti, salvo eventuali deroghe motivate deliberate dalla Segreteria Nazionale;
2. Nelle Segreterie Provinciali fino a venti iscritti, il Segretario Generale Provinciale viene eletto direttamente dagli associati.

Il Congresso Provinciale dovrà eleggere:

- il Segretario Generale Provinciale;
- su proposta di quest'ultimo:
 - a) la Segreteria Provinciale, composta da un numero proporzionato alla dimensione della struttura provinciale. Per le strutture con un numero di iscritti non superiore a 20, la Segreteria Provinciale può essere proporzionalmente ridotta, fermo restando che non potrà mai essere inferiore al numero di 3 componenti, compreso il Segretario Generale Provinciale, il Segretario Organizzativo ed il Tesoriere;
 - b) l'Esecutivo Provinciale: composto, in proporzione al numero degli iscritti della provincia di riferimento, da un numero compreso fra 7 e 25 componenti;
- i delegati ai Congressi Regionale (ove previsto) e Nazionale, calcolati in ragione di 1 ogni 50 iscritti o frazione uguale o superiore a 25, in aggiunta ai componenti che partecipano di diritto.

Prendono parte al Congresso Provinciale:

- i delegati eletti nei Congressi di base sui posti di lavoro, con diritto di voto e di parola;
- il Segretario Generale e la Segreteria Provinciale uscente, con diritto di parola ma non di voto se non delegati.

Qualora un delegato non possa partecipare al Congresso Provinciale, può trasferire il proprio mandato ad altro delegato, fermo restando che nessun delegato può detenere più di due deleghe compresa la propria.

I Congressi Provinciali dovranno essere celebrati coinvolgendo, ove possibile, le strutture della U.I.L. Territoriale.

Art. 7

Svolgimento Congresso Provinciale

In apertura dei Lavori, i Congressi Provinciali eleggono:

- il Presidente, che coordina i lavori, modera gli interventi, invita i delegati al voto, presiede alle varie elezioni e comunica gli eletti;
- la Commissione verifica poteri, composta da due delegati con il compito di esaminare e convalidare le deleghe ed autorizzarne il trasferimento;
- la Commissione elettorale, composta da due delegati con il compito di raccogliere le liste elettorali, controllarne la regolarità, predisporre il materiale relativo alla votazione, effettuare le operazioni di scrutinio e di conteggio dei voti sia nelle votazioni a scrutinio segreto che in quelle per alzata di delega o per appello nominale. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e avvengono alla presenza dei delegati.

Una volta verificata la regolarità dell'assise, il Presidente verifica se vi sono una o più liste relative all'elezione dell'Esecutivo Provinciale, dei Probiviri, dei Sindaci Revisori e dei delegati al Congresso Nazionale ed in tal caso procede alla relativa votazione con le modalità di cui al successivo art. 10. La lista si intende approvata con il voto favorevole di almeno il 50% + 1 dei componenti (in prima chiamata) ovvero con il 50% + 1 dei presenti (in seconda chiamata). L'Esecutivo Provinciale viene convocato dal componente più anziano.

Il Presidente verifica se vi sono una o più candidature alla carica di Segretario Generale Provinciale ed invita l'Esecutivo Provinciale appena eletto ad esprimere il voto. In caso di candidatura unica è ammesso il voto palese. Qualora ci siano più candidature, sarà eletto il candidato che riceve il voto favorevole di almeno il 50% + 1 dei componenti (in prima chiamata) ovvero con il 50% + 1 dei presenti (in seconda chiamata). Se nessuno raggiunge la maggioranza, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati e risulterà eletto il candidato che riporterà il maggior numero di voti.

Una volta eletto, il neo Segretario Generale prende la parola e propone all'Esecutivo Provinciale l'elezione dei componenti della Segreteria Provinciale. Le nomine si intendono approvate con il voto favorevole di almeno il 50% + 1 dei componenti (in prima chiamata) ovvero con il 50% + 1 dei presenti (in seconda chiamata).

Di tutta l'attività svolta durante il Congresso verrà redatto verbale, che verrà trasmesso alla Segreteria Nazionale nel più breve tempo possibile ovvero entro e non oltre il 25/03/2025.

Art. 8

Congresso Regionale

Terminati i Congressi Provinciali, si procede alla convocazione del Congresso Regionale, che potrà essere celebrato esclusivamente al raggiungimento dei 500 iscritti su base territoriale così come previsto dalle norme statutarie. Il Congresso Regionale si svolgerà seguendo i criteri previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento, opportunamente adeguati alle caratteristiche regionali.

Art. 9

Congresso Nazionale

Una volta terminati i Congressi territoriali ed acquisiti i relativi verbali della Segreteria Nazionale e verificata, che verificherà la regolarità dello svolgimento degli stessi secondo le modalità previste dal presente Regolamento e nel rispetto dello Statuto della UIL Polizia, i delegati saranno ammessi a partecipare al Congresso Nazionale.

Durante i lavori congressuali dovranno essere eletti:

- Il Consiglio Nazionale: dell'organismo fanno parte tutti i Segretari Generali Provinciali nonché un numero di componenti calcolato in ragione di 1 ogni 100 iscritti o frazione uguale o superiore a 50 iscritti;
- Il Segretario Generale Nazionale;
- La Segreteria Nazionale e il Tesoriere, su proposta del Segretario Generale Nazionale;
- Il Presidente, su proposta della Segreteria Nazionale;
- L'Esecutivo Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale. Tale organismo è composto da un massimo di 18 componenti, compresi i componenti della Segreteria Nazionale, il Presidente ed i Responsabili Area Dirigenziale e Ruoli Tecnici e, ove possibile, deve essere rappresentativo di tutte le realtà regionali;
- il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, composto da tre componenti, di cui uno Presidente;
- il Collegio dei Proviviri, composto da tre componenti, di cui uno Presidente.

In apertura dei lavori del Congresso Nazionale, verranno eletti:

- la Presidenza. Il Presidente coordina i lavori, modera gli interventi, invita i delegati al voto, presiede alle varie elezioni e comunica gli eletti;
- la Commissione verifica poteri, composta da 3 delegati con il compito di esaminare e convalidare le deleghe ed autorizzarne il trasferimento;
- la Commissione Statuto, composta da 3 delegati con il compito di esaminare e riferire al Congresso sulle proposte di modifiche statutarie. La Commissione raccoglie tutte le proposte e unifica quelle di contenuto analogo;
- la Commissione elettorale, composta da 3 delegati, i cui componenti hanno il compito di raccogliere le liste elettorali, controllarne la regolarità e predisporre il materiale relativo alla votazione. Effettuano le operazioni di scrutinio sia nelle votazioni a scrutinio segreto che di conteggio dei voti in quelle per alzata di delega o per appello nominale. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e avvengono alla presenza dei delegati;
- la Commissione mozioni, composta da tre delegati con il compito di predisporre e coordinare i documenti finali, sulla base delle tesi congressuali e delle mozioni prodotte dai Congressi di livello inferiore.

Una volta verificata la regolare costituzione dell'assemblea, il Presidente verifica se vi sono una o più liste relative all'elezione dei membri del Consiglio Nazionale e, qualora risulti possibile, procede alla votazione secondo una delle modalità previste dal successivo art. 10. La lista si intende approvata con il voto favorevole di almeno il 50% + 1 dei componenti (in prima chiamata) ovvero con il 50% + 1 dei presenti (in seconda

chiamata). Qualora vengano presentate più liste per l'elezione del Consiglio Nazionale, queste si riterranno valide se sottoscritte da almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Il singolo delegato può sottoscrivere solo una lista; in caso di sottoscrizione di più liste sono nulle tutte le sottoscrizioni. Nel caso di presentazione di più liste, il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore al numero degli eleggibili previsti dal presente Regolamento. La scheda è nulla se si indicano candidati di liste diverse. Gli organismi saranno costituiti in misura proporzionale ai voti che ogni lista riceverà.

Una volta eletto, il Consiglio Nazionale, convocato dal membro più anziano, procederà all'elezione di un Presidente, che assumerà la direzione dell'assise, e di due Vice-Presidenti.

Il neo-Presidente verifica la presenza di una o più candidature alla carica di Segretario Generale Nazionale. La candidatura deve essere supportata dalla sottoscrizione di almeno il 30% dei componenti del Consiglio Nazionale. In caso di presenza di una o più candidature alla carica di Segretario Generale, il Presidente sottopone al Consiglio Nazionale eletto la relativa votazione, ai sensi del successivo art. 10. La nomina del Segretario Generale si intende approvata con il voto favorevole di almeno il 50% + 1 dei componenti (in prima chiamata) ovvero con il 50% + 1 dei presenti (in seconda chiamata). Qualora ci siano più di due candidature e nessuna raggiunge in prima votazione la predetta maggioranza, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati e risulterà eletto il candidato che riporterà il maggior numero di voti. In caso di candidatura unica è ammessa la votazione palese.

Il Segretario Generale Nazionale eletto propone le candidature per l'elezione dei seguenti organismi, invitando il Consiglio Generale ad esprimere il proprio voto:

- Segreteria Nazionale;
- Esecutivo Nazionale;
- Tesoriere.

L'elezione dei sopra citati organismi si intende approvata con il voto favorevole di almeno il 50% + 1 dei componenti (in prima chiamata) ovvero con il 50% + 1 dei presenti (in seconda chiamata).

Su proposta della Segreteria Nazionale, si procederà infine all'elezione del Presidente.

Di tutta l'attività svolta durante il congresso verrà redatto verbale.

Art. 10

Attuazione dei lavori congressuali

I congressisti che intendono prendere la parola nel corso del dibattito devono presentare la richiesta scritta servendosi dell'apposito modulo.

I congressisti che si iscrivono a parlare sulla relazione, hanno la parola nell'ordine di iscrizione.

Coloro che chiedono di parlare per presentare una mozione d'ordine ne hanno diritto al termine dell'intervento che in quel momento si sta svolgendo.

Ogni congressista non può prendere la parola che una sola volta sulla stessa relazione, emendamento o mozione. Sulle mozioni d'ordine hanno diritto di parola un congressista che parla a favore e uno che parla contro.

La durata dell'intervento del congressista non può superare i 10 minuti. Gli interventi possono essere anche consegnati in forma scritta alla Presidenza.

Gli interventi per la presentazione di mozioni d'ordine non possono superare i 5 minuti.

Gli interventi sulle mozioni d'ordine, limitati ad un congressista che parla a favore e a uno che parla contro, non possono superare i 5 minuti.

Il congressista, che al momento dell'intervento non è presente in sala, viene posto in coda all'ordine degli interventi.

La presidenza del Congresso Nazionale conclude i propri lavori con la convocazione del Consiglio Nazionale che procederà alla elezione della nuova presidenza.

Titolo III

Elettorato e modalità elettorali

Art. 11 **Votazioni**

Le votazioni avvengono:

- per acclamazione
- per alzata di delega;
- per appello nominale;
- a scrutinio segreto.

La richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere sostenuta da almeno il 30% dei delegati. Le dichiarazioni di voto non possono superare il tempo massimo di 5 minuti.

Art. 12 **Elettorato**

In ossequio al disposto di cui all'art. 7 comma 7 dello Statuto UIL Polizia vigente, sono titolari dell'elettorato attivo e passivo gli appartenenti alla Polizia di Stato iscritti alla U.I.L. Polizia, secondo le modalità di cui al precedente art. 2.

Art. 13 **Modalità organizzative**

Il Congresso Nazionale si svolgerà con il coinvolgimento della Confederazione UIL e verrà celebrato entro la prima decade del mese di aprile 2025. Gli adempimenti organizzativi saranno curati dal Segretario Nazionale con delega all'Organizzazione.